

Il decreto legislativo 116/2020 e le nuove norme per l'etichettatura ambientale degli imballaggi

Michele A. Fino
UNISG - POLLENZO



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

Il contenuto della norma cardine

- *Tutti gli **imballaggi** devono essere **opportunamente etichettati** secondo le modalità stabilite dalle **norme tecniche UNI applicabili** e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, **per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi**, nonché per dare una **corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi**. I produttori hanno, altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.*



Qual è stato l'iter normativo

- Dal 26 settembre 2020 è in vigore il [decreto legislativo n. 116/2020](#), che modifica il D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e recepisce la direttiva europea sui rifiuti (UE 2018/851) nonché quella sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (2018/852).
- La norma cardine è enunciata all' art. 3, comma 3, lettera c) del D.lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 219, comma 5, del D.lgs. 152/2006, sulla base della summenzionata direttiva rifiuti.
- Il decreto Milleproroghe 2021 ha modificato l'operatività della norma.

La norma cardine è tutta in vigore?

- No: il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. 3 dicembre 2020 n. 183, confermato con legge del 31 dicembre 2020) ha distinto due parti nella norma, rinviando al 1 gennaio 2022 l'obbligo delle indicazioni per il riciclo ma **mantenendo in vigore l'obbligo di indicare già ora i codici alfanumerici che indicano i materiali di cui è fatto l'imballaggio.**
- In sintesi:
 - L'obbligo di indicare sugli imballaggi i materiali di cui sono composti è in vigore;
 - L'obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata è sospeso fino al 31 dicembre 2021.



Che cosa significa imballaggio?

- Tecnicamente, imballaggio e confezione sono distinti: il primo si riferisce tradizionalmente alle scatole che contengono confezioni. Queste ultime contengono il prodotto, che è quindi a contatto con il materiale di cui le confezioni sono fatte. Viceversa, l'alimento non è in contatto diretto con l'imballaggio.
- Tuttavia, nella normativa di cui ci occupiamo si usa solo l'espressione imballaggio, che viene specificato da un ulteriore aggettivo:
 - Primario
 - Secondario
 - Terziario

Imballaggi primari, secondari, terziari

- **Imballaggio primario** è ciò che contiene il singolo prodotto, pronto al consumo. Nel caso che ci interessa, la bottiglia, il bag (quello che sta nel box), la damigiana. E' l'unità di vendita per il consumatore.
- **Imballaggio secondario** è anche detto imballaggio multiplo. Raggruppa un numero variabile di unità di vendita. Può essere rimosso dal prodotto, senza che ne alteri le caratteristiche. Raggruppa un certo numero di unità di vendita, indifferentemente poi che sia venduto così com'è al cliente oppure, ne faciliti il rifornimento e l'ordinamento degli scaffali. Un esempio è il box all'interno del quale si trova il bag, oppure la scatola da due, tre, sei o 12 bottiglie.
- **Imballaggio terziario** è serve a facilitare la logistica e il trasporto in modo da evitare che la manipolazione comprometta il prodotto. Ne sono esempi il bin e il film estensibile.



Che differenza c'è con il Packaging?

- Anche la parola inglese packaging è utilizzata per indicare gli imballaggi, ma con una differenza. Nel concetto di packaging rientrano gli aspetti immateriali, cioè l'estetica del prodotto, affinché sia immediatamente riconoscibile e incentivi alla vendita.
- Il packaging perciò serve a rafforzare il brand di un prodotto. Pensiamo nel nostro caso alle scelte di certi formati e certe forme di bottiglia; ai colori del vetro, Alle caratteristiche che l'etichettatura vuole sottolineare. Il packaging non esiste senza brand e deve offrire subito un'informazione chiara e leggibile, tale da spiegare, in poche parole, cos'è quel prodotto e a chi è rivolto.
- **Il packaging è fondamentale per la vendita. L'imballaggio ha invece un mero ruolo funzionale,** cioè proteggere il prodotto e mantenerlo integro.
- **Il Packaging dice molto anche del prodotto e del produttore:** per questo la norma del Dlgs 116/2020 va interpretata come uno strumento di marketing e non come una fastidiosa nuova imposizione. In fondo, si dedica molto tempo e fatica a pensare l'etichettatura e l'imballaggio in modo particolare. Lo scopo è quello di suggerire a chi compra il prodotto, le caratteristiche dello stesso. Chi lo acquista deve poterlo riconoscere a primo impatto tra molti altri prodotti simili: possiamo fare lo stesso con le indicazioni per il riciclaggio.

Come cambia la responsabilità legale dei produttori

- Il vecchio codice dell'ambiente prevedeva un **decreto attuativo** che in realtà non è mai stato emanato, e per quanto ci fosse già qualche indicazione su come gli imballaggi dovessero essere marcati (vedi il riferimento alla [decisione 97/129/CE della Commissione](#)) già presente dal 2006, non è dunque mai venuta una indicazione legale su come dovessero essere date le informazioni ambientali sugli imballaggi.
- **Ora, con il nuovo testo, la responsabilità – con relative sanzioni – dell'etichettatura ricade sui produttori e non è più demandata a un ipotetico decreto attuativo** che spieghi le corrette modalità di etichettatura degli imballaggi ma rimette le stesse a “norme tecniche UNI applicabili” e l'obbligo di indicare le informazioni relative all'imballaggio ai produttori.

Le sanzioni

- Ai sensi dell'articolo 261 comma 3 del Codice dell'Ambiente, a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti previsti per l'etichettatura, è applicata una **sanzione amministrativa** pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
- **Attenzione: sanzione amministrativa** significa che l'elemento soggettivo (solo o colpa) non ha alcuna rilevanza. Se un imballaggio che contiene un vostro prodotto esce irregolare, la sanzione vi colpisce senza che l'ignoranza delle norme o la volontarietà di violarle rivesta alcun tipo di importanza.



I dubbi interpretativi

- Veniamo ai **dubbi interpretativi**:

- Le imprese non hanno solo problemi operativi e gestionali: i nuovi obblighi lasciano spazio a dubbi interpretativi anche in merito alla definizione delle informazioni da riportare sugli imballaggi.
- L'unico riferimento chiaro e diretto è alla Decisione 97/129/CE **per l'identificazione del materiale di imballaggio**
- Ma quali sono le norme UNI applicabili, a cui la norma rimanda?

L'Ente di normazione italiano UNI, ha pubblicato norme tecniche con i riferimenti nazionali che, fino al DLGS116/2020, non erano stati ripresi nell'ordinamento legislativo interno:

- UNI EN 13427:2005 – Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 – Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 – Imballaggi - Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 – Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 – Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 – Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi



Cosa possiamo e dobbiamo fare

- Capire il ruolo dell'azienda: Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “**opportunamente**”, quindi nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo.
- Quali obiettivi possiamo raggiungere con le norme UNI:
 - **Identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica.** Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la UNI 1043-1 per l'identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997, e la UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
 - **Identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica.** Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma UNI 11469 offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
 - **Autodichiarazioni ambientali.** Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio (diciture, simboli/ pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN 14021.



Quali imballaggi sono da etichettare secondo il dlgs 116/2020

- Le informazioni riguardanti il riciclaggio devono sicuramente riguardare:
 - gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;
 - gli imballaggi che sotto forma di prodotto confezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito,
- mentre sarebbero esclusi **gli imballaggi destinati al canale B2B**
 - (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti confezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire *“persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale*).

Quindi no obblighi specifici sull’imballaggio terziario.

Chi deve mettere le informazioni?

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

- Da questa lettura del testo di legge, discendono quindi importanti considerazioni:

Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;

Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo;

Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;

› Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l'identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

› Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al "consumatore", pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a usi professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all'identificazione e classificazione.

Solo relativamente all'apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l'obbligo è espressamente in capo ai *produttori*.




Ma che cos'è un imballaggio riciclabile?

- Gli imballaggi considerati riciclabili ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430, soddisfano i criteri di idoneità alle tecnologie di riciclo esistenti, vale a dire:
 - esistenza di un'efficiente tecnologia per il riciclo dell'imballaggio;
 - esistenza di una massa critica affinché sia gestibile un processo efficiente di riciclo;
 - esistenza di un mercato per i materiali ottenuti a valle del processo di riciclo.
- Tali criteri devono essere valutati mediante indagini e studi specifici.
- **Nel caso del VINO, di norma, tutti i prodotti utilizzati per i confezionamento e l'imballaggio sono riciclabili.**

Modalità operative, secondo CONAI (Linee guida 2020)

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



Componenti separabili manualmente

- Ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo deve riportare almeno:
 - 1. **La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE**
 - 2. **Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull'imballaggio di presentazione esterno.**
 - CONAI suggerisce di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale)”* e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
 - Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarla sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.
- **QUINDI: le informazioni vanno in etichetta per le bottiglie, a meno di stamparle separatamente su vetro, tappo e capsula. Ma vedremo la regola del 5%.**



Se si usa l'etichetta per tutto...

- Se si sceglie l'etichettatura ambientale sull'imballaggio esterno di presentazione, il format consigliato è il seguente:
- **1. Tipologia di imballaggio** (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica) delle diverse componenti separabili manualmente;
- **2. Codifica identificativa del materiale di imballaggio** di ciascuna componente separabile manualmente secondo la Decisione 129/97/CE;
- **3. Indicazioni sulla raccolta**, specificando in modo chiaro la famiglia di materiale/i di ciascuna componente.
- Anche in questo caso, si può supportare volontariamente, con specifiche indicazioni, il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità: questo è facoltativo ma può costituire un elemento di branding.

La SOGLIA del 5%

- Ai fini della corretta codifica dei materiali di imballaggio, si ritiene che, **laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l'imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale** ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso.
- Diversamente le codifiche saranno quelle previste dall'Allegato VII della Decisione 129/97/CE.
- Tale soglia vale quindi anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari: pertanto se la somma dei pesi di questi materiali è <5%, l'imballaggio è considerato alla stregua di un monomateriale. Al contrario, se la somma dei pesi dei materiali secondari è > 5%, l'imballaggio è etichettato con le codifiche previste dall'Allegato VII della Decisione 129/97/CE dedicato ai composti, in funzione dei materiali costituenti l'imballaggio.
- Qualora l'imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi monomateriale.



CODICI MATERIALI (esempi)

MATERIALE	ABBREVIAZIONE	CODICE
ACCIAIO	FE	40
ALLUMINIO	ALU	41
SUGHERO	FOR	51
VETRO INCOLORE	GL	70
VETRO VERDE	GL	71
VETRO MARRONE	GL	72

Per i polimeri plastici occorre verificare tipologie e codici della direttiva 97/129.



Esempio di etichetta ambientale (Conai 2020)

Esempio BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO,
CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO



BOTTIGLIA	CAPSULA	GABBIETTA	TAPPO	ALTAMENTE CONSIGLIATE
GL71	ALU 41	FE 40	FOR 51	
Vetro	Alluminio e metallo	Alluminio e metallo	Sughero	NECESSARIE
RACCOLTA DIFFERENZIATA			Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici	
<p>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.</p>				CONSIGLIATE

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.



Fonti

- [Decreto legislativo n. 116/2020](#)
- [Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152](#) (Codice dell'Ambiente)
- [Direttiva \(UE\) 2018/851](#)
- [Decisione \(Comm.\) CE 97/129](#)
- [Decreto Milleproroghe 2021](#)
- [AA.VV., Imballaggi Requisiti Essenziali definiti dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio](#), UNI, Milano 2011
- [Etichettatura ambientale degli imballaggi. Linee Guida](#) (CONAI 2020)

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Michele A. Fino
m.fino@unisg.it



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Sciences and Gastronomy of Pollenzo